

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE



Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Direttore del Distretto provinciale di Chieti

g.mancinelli@artaabruzzo.it

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

- La Legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29.05.2015, ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici:
 - ha rafforzato la tutela penale dell’ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all’interno del Codice penale, il nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”;
 - ha introdotto una nuova procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all’interno del D.lgs. n. 152/2006, la Parte VI-bis.



La Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

La cosiddetta “legge ecoreati” ha introdotto nel D.lgs. 152/2006 la parte **sesta-bis** dedicata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Nella procedura sono coinvolti più soggetti tecnici e istituzionali:

- **organo accertatore**
- **organo asseveratore**
- **Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio**



PARTE SESTA-BIS

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 318-bis (Ambito di applicazione).
- ART. 318-ter (Prescrizioni).
- ART. 318-quater (Verifica dell'adempimento).
- ART. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).
- ART. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale).
- ART. 318-septies (Estinzione del reato).
- ART. 318-octies (Norme di coordinamento e transitorie).




ART. 318-bis (AMBITO DI APPLICAZIONE).

«1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle *ipotesi contravvenzionali* in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.»



QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE



- Al fine di una corretta e omogenea applicazione della normativa a livello nazionale restano ancora molti nodi da sciogliere
 - Si tratta di aspetti per i quali sarebbe necessario un intervento legislativo di precisazione e chiarimento.
 - Tali questioni sono molto rilevanti e attengono ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, già per l'attivazione e non solo per le modalità di svolgimento, e numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni dei documenti di indirizzo delle diverse Procure della Repubblica.



ATTIVITÀ DEL SNPA

- È stato subito evidente che tale novità normativa presentava forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e pertanto già dal mese di luglio 2015 il Consiglio Federale del SNPA, con Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante “Primi indirizzi comuni al Sistema per l'applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015” e ha costituito un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell'elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA





GRUPPO DI LAVORO **SNPA**

- Il gruppo di lavoro interagenziale ha iniziato l'attività nel novembre 2015, quando già si registravano direttive/linee guida emesse da parte di alcune Procure della Repubblica rivolte agli organi e agli enti che svolgono attività di polizia giudiziaria in campo ambientale.
- Tali documenti fornivano sia indicazioni operative in merito all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.lgs. 152/06, sia indirizzi interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte dalle nuove norme.



OSSERVATORIO DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE

- Dette disposizioni lasciavano comunque spesso agli operatori margini di incertezza operativa, talvolta anche molto rilevanti, in quanto non supportate da un sistematico apparato di definizioni, né dalla previsione di univoci criteri valutativi, comportando così numerose problematiche di lettura.
- Per questo il gruppo di lavoro interagenziale ha costituito un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da alcune Procure della Repubblica





BANCA DATI

- È stata realizzata una banca dati della documentazione raccolta, comprese le sentenze della Corte di Cassazione, denominata:
 - **“Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)”**
- Tale banca dati disponibile tramite il sito internet istituzionale di ARPA Toscana, al seguente indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecoreati>



Attraverso uno specifico modulo di ricerca è possibile effettuare anche selezioni mirate all'interno della banca dati ed estrazioni dei documenti, nel presupposto che la documentazione raccolta ha carattere pubblico e non presenta specifici profili di riservatezza.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | ALBO ONLINE | GARE | LAVORA CON NOI | PEC | CONTATTI

 **ARPAT**
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana
INSIEME PER UN FUTURO SOSTENIBILE

 **Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**REGIONE
TOSCANA**


Cerca nel sito Cerca
☐ solo nella sezione corrente

Agenzia **Temi Ambientali** **Attività** **Documentazione** **Notizie** **Dati e Mappe** **URP**

Sei in: [Home](#) → [SNPA - Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente](#) → [Gruppo di lavoro Ecoreati](#) → Banca Dati Ecoreati

Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)

La banca dati contiene la documentazione raccolta dal [Gruppo di lavoro 61](#) che - nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) - si occupa dell'attuazione della L.68/2015.

La raccolta - basata sulle segnalazioni effettuate dalle Agenzie - non intende avere carattere esaustivo dei documenti attualmente emessi a livello nazionale.

È possibile [segnalare ulteriore documentazione](#) compilando la form dedicata.

La base dati è aggiornata alla data **12/04/2019**

 **Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

Modulo di ricerca:

Testo: (testo libero da cercare nel titolo, negli estremi o tra le parole chiave)

Autorità:

Livello:

Tipologia del documento:

Da (data): (indicare una data precisa in formato gg/mm/aaaa oppure l'anno in formato aaaa)

A (data): (indicare una data precisa in formato gg/mm/aaaa oppure l'anno in formato aaaa)

Documentazione vigente

Ordina per: data inserimento o aggiornamento

ASPETTI APPLICATIVI

Poiché le Agenzie appartenenti al SNPA sono chiamate a svolgere un ruolo centrale e nevralgico nell'applicazione della procedura di cui alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, le attività del gruppo di lavoro si sono focalizzate particolarmente sugli aspetti applicativi di tale procedura e sulle principali problematiche interpretative ad essa afferenti



INDIRIZZI DEL SNPA

Alla conclusione dei lavori il gruppo interagenziale ha elaborato il documento:

- «INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006»



**Approvato dal Consiglio
federale SNPA con
delibera Doc 82-16/CF
del 29/11/16**



INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI

1. tipologia di contravvenzioni ammesse alla nuova procedura estintiva dei reati;
2. criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno;
3. necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura;



PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI

4. indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni che puniscono la mancanza di autorizzazioni/titoli abilitativi;

5. asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure;

6. ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie



CASI PIÙ FREQUENTI

abbandono e
cattiva gestione
di rifiuti;



scarichi non
autorizzati;



inottemperanze
connesse alle
emissioni in
atmosfera.



PRESCRIZIONI "TIPO"

Sulla base delle esperienze delle Agenzie, il gruppo di lavoro ha stabilito, per ciascuna violazione, le «**prescrizioni tipo**», comprensive della **tempistica di adeguamento** da richiedere al contravventore per i seguenti argomenti:

- 1. rifiuti;
- 2. scarichi;
- 3. emissioni in atmosfera;
- 4. AIA.



LE QUESTIONI INTERPRETATIVE

QUESTIONI
INTERPRETATIVE
CONDIVISE

QUESTIONI
INTERPRETATIVE
CONTROVERSE



ORIENTAMENTI CONDIVISI

1) Contravvenzioni estinguibili

2) Natura giuridica del verbale di prescrizioni

3) Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni

4) Obbligatorietà dell'applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 318 bis

5) Rapporti intercorrenti tra le prescrizioni ex art. 318-ter e i provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale



CONTRAVVENZIONI ESTINGUIBILI

Quali sono le contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06?

- Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, come risulta dall'art. 318 bis, **esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 152/2006.**
- Si ritengono pertanto escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal cosiddetto Testo Unico Ambientale, anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel TUA.



NATURA GIURIDICA DEL VERBALE DI PRESCRIZIONI

- E' evidente che la natura giuridica del verbale di prescrizioni è quella di atto tipico di polizia giudiziaria.
- Di conseguenza il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale.



NATURA GIURIDICA DEL VERBALE DI PRESCRIZIONI

- Il verbale di prescrizioni non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Su tale interpretazione convergono le Procure che si sono espresse e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all'analogia procedura estintiva disciplinata dal D.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012)



NATURA GIURIDICA DELL'ASSEVERAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

- L'art. 318-ter dispone che la prescrizione sia “asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata”.
- Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l'attività di asseverazione non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di polizia giudiziaria.
- L'asseverazione svolge piuttosto una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale.



OBBLIGATORIETÀ DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ESTINTIVA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALL'ART. 318 BIS

- Il SNPA ritiene che l'applicazione della procedura estintiva sia dovuta in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 bis (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo).
- Pertanto **la procedura estintiva deve essere applicata anche qualora non risulti possibile impartire la prescrizione** prevista dall'art. 318-ter, analogamente a quanto stabilito per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro



RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LE PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI TITOLARI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE

- La Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non disciplina i rapporti tra le prescrizioni della procedura estintiva e i provvedimenti che concludono gli ordinari procedimenti amministrativi.
- Tuttavia si ritiene pacifico che **le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi necessari dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici.**



UNA CONSIDERAZIONE

Infatti le **prescrizioni** incidono sul **procedimento penale**, in termini di estinzione dello stesso, mentre i **provvedimenti amministrativi** emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul **piano amministrativo** e talvolta, come nel caso della **diffida**, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi

(es. revoca dell'autorizzazione).



UNA CONSIDERAZIONE

- Tuttavia, al fine di evitare che siano prescritte misure difformi, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti, che viene di norma realizzato tramite l'invio da parte dell'organo accertatore, all'ente titolare del procedimento amministrativo, di una copia del verbale di prescrizioni con l'indicazione che il contenuto delle prescrizioni è da intendersi come proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.
- Nel caso in cui si partecipi soltanto al processo di asseverazione, si suggerisce comunque di segnalare all'organo che procede ad impartire la prescrizione, l'opportunità di inviarne copia alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi in materia ambientale.



QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE

1. Tipologia di contravvenzioni ammesse alla procedura

2. Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura

3. Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno



IN PREMESSA

- A causa della specifica natura del rapporto tra l'Autorità giudiziaria e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, tali indicazioni ed orientamenti dovranno necessariamente fare salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure della Repubblica di riferimento (anche per singoli aspetti che risultassero divergenti rispetto al quadro condiviso).
- Infatti l'art. 109 della Costituzione e gli articoli 56 e 327 del Codice di Procedura Penale, sanciscono una vera e propria dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'Autorità giudiziaria.





- Per questo motivo, il personale di vigilanza operante con funzioni di PG, nel compimento delle attività afferenti il procedimento penale (siano esse svolte d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria), è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure della Repubblica territorialmente competenti



TIPOLOGIA DI CONTRAVVENZIONI AMMESSE ALLA PROCEDURA

- L'indicazione fornita dalla maggioranza delle Procure che si sono espresse è quella di escludere dall'ambito di applicazione della procedura estintiva anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda, in quanto, l'assoggettabilità delle stesse alla procedura, a fronte dell'esclusione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento, data la tendenziale maggiore gravità delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda rispetto a quelle punite con il solo arresto.




APPLICABILITÀ

- Nel tempo è stato confermato l'orientamento maggioritario di ritenere escluse le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (orientamento suggerito anche negli indirizzi per il SNPA)



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L'Aquila

- Protocollo di intesa ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del D.L.vo 3 aprile 2006 numero 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n.68



PROTOCOLLO DI INTESA

- Le condizioni sancite dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due:
 - che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti);
 - che l'illecito non abbia cagionato «danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette»



TERZA CONDIZIONE


- «si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con la pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con la sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto o ammenda).
- Le ragioni della scelta interpretativa sono di tipo sia letterale che sistematico.»




Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

Direttiva alla P.G. in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ai sensi degli artt. 318 bis – 318 octies del D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale)

Pescara, 3.3.2016


PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di PESCARA

P.P. 2/2016



Pescara 3.3.2016

Al Sig. Questore
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato
PESCARA

Al Sigg. ri Comandanti della Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia di
PESCARA

E, p.c.: Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di
L'AQUILA

Al Sig. Procuratore Aggiunto e ai Sigg. Sostituti
SEDE

Oggetto: Direttiva alla P.G. in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ai sensi degli artt. 318 bis – 318 octies del D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Trasmetto in allegato l'elaborato redatto dai magistrati del Gruppo 1 (Pubblica Amministrazione) perché valga come direttiva di comportamento per la P.G. nelle indagini per i reati contravvenzionali previsti dal D.L.vo 152/2006.

Si vorrà diremare quando sopra a tutti i Uffici dipendenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Federico di Iorio

1



NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

- Riguardo alla **motivazione** rispetto all'applicabilità della procedura, la posizione che emerge con prevalenza dall'esame dei documenti di indirizzo ritiene sussistere in capo al soggetto accertatore l'obbligo di motivare, espressamente e compiutamente la mancata applicazione, al caso specifico, della procedura di estinzione di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06.
- Altre posizioni minoritarie sostengono che la motivazione è dovuta sempre, sia nel caso di applicazione, che non applicazione della procedura o che è dovuta solo nel caso di applicazione della procedura.





ORIENTAMENTO DEL SNPA

In considerazione della natura di **“favor rei”** che viene riconosciuta alla procedura estintiva, l’orientamento suggerito dal SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene necessario **fornire, nella comunicazione della notizia di reato, adeguata e circostanziata motivazione nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura stessa** (per mancanza dei presupposti di legge o per la sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti).



ORIENTAMENTO DEL SNPA

- Nel caso in cui, invece, il soggetto accertatore ritenga ricorrano i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.



PROTOCOLLO DI INTESA

- Anche la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L'Aquila (e già in precedenza la Procura della Repubblica di Pescara) conviene che **l'organo accertatore deve motivare adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura** (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale).
- Nei casi ritenuti dubbi l'organo accertatore curerà la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, all'organo asseveratore ed alla competente Procura della Repubblica.



FINALITÀ E CONTENUTO DELLA PRESCRIZIONE

- L'orientamento maggioritario considera le prescrizioni non soltanto come ordini di eliminazione o non reiterazioni delle condotte illecite accertate, ma anche come specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
- Soltanto in poche posizioni si afferma che la prescrizione possa consistere soltanto nelle misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e non anche nell'obbligo di mettersi formalmente in regola con i precetti di legge.



ORIENTAMENTO DEL SNPA

- L'orientamento suggerito dal SNPA è quello di considerare la messa in regola con gli obblighi formali come possibile contenuto delle prescrizioni.



APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA AI CASI DI ADEMPIMENTO SPONTANEO

- L'indirizzo pressoché univoco è quello di considerare la procedura applicabile anche ai casi in cui il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza, con il meccanismo della c.d. prescrizione “ora per allora”.



APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA A REATI A CONDOTTA ESAURITA

- Invece, per quanto riguarda i reati a condotta esaurita, ossia i reati istantanei già perfezionatisi, si rileva una certa difformità di orientamento.
- L'orientamento maggioritario dà indicazioni a favore dell'applicabilità della procedura estintiva a tali casistiche.
- Altre posizioni minoritarie negano invece tale possibilità. Per quest'ultimo orientamento, non si dovrebbe neppure attivare la procedura estintiva, non potendo essere impartite prescrizioni.



ORIENTAMENTO DEL SNPA

- Il SNPA ritiene applicabile la procedura estintiva ai reati a condotta esaurita e ai casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento dell'obbligo di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.
- Ovviamente, deve essere fatta salva la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta comunque condizione per l'attivazione della procedura.



- Infatti la prescrizione ha lo scopo di eliminare le conseguenze del reato, ripristinando, per quanto possibile, la situazione precedente alla sua commissione.
- Pertanto nei casi in cui non vi sia alcun effetto da rimuovere, l'impossibilità di impartire prescrizioni non deve costituire un elemento ostativo all'avvio della procedura estintiva, in presenza degli altri requisiti per la sua applicazione.
- Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto e consolidato a livello normativo, nel settore della sicurezza sul lavoro.



NATURA DEL TERMINE PREVISTO PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

- In merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, comma 2, da parte del trasgressore, si rileva una totale uniformità di lettura.
- Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.



- In coerenza con tale lettura, alcune Procure sottolineano inoltre la “improrogabilità” del termine per il pagamento della sanzione e l'impossibilità di rateizzare il pagamento (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).
- Infine, altre Procure considerano il tardivo pagamento della sanzione assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione, ai fini dell'accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti minoritari della giurisprudenza già maturati in materia di sicurezza del lavoro).



ORIENTAMENTO DEL SNPA

- L'orientamento suggerito dal SNPA è quello di **considerare il termine per il pagamento di natura perentoria**, sottolineando tuttavia, l'importanza di individuare con certezza il termine iniziale di decorrenza sul quale le disposizioni della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non si soffermano.
- Al fine di dare certezza a tale termine, si ritiene che il verbale di ammissione al pagamento debba essere notificato al trasgressore attraverso procedure che garantiscano la certezza della data di ricezione. Da questa posizione discende inoltre l'indicazione di considerare il pagamento **non rateizzabile**.



REATI DI NATURA FORMALE

- Il SNPA ha dedicato uno specifico focus ai criteri di applicazione della procedura al caso di reati di natura formale ed in particolare alle attività esercitate in assenza di titoli autorizzativi/abilitativi o in presenza di titoli scaduti.
- In esito a tali approfondimenti, sono state proposte indicazioni circa l'applicabilità della procedura, anche con specifica indicazione di contenuti "tipo" delle prescrizioni



CONTRAVVENZIONI DI NATURA FORMALE

- Alcune contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
- Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di “pericolo astratto” o di tipo “formale”, ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l'obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente che, di per sé, non è ostativa all'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione.



CONTRAVVENZIONI DI NATURA FORMALE

- Tale procedura tuttavia sarà preclusa, in concreto, qualora l'organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte sesta bis (vedi art. 318 bis).



PRESCRIZIONI PER REATI DI NATURA FORMALE

- Mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmente ammessa, la questione maggiormente controversa riguarda il contenuto delle prescrizioni da impartire al trasgressore.
- Un primo orientamento sostiene che ai fini della regolarizzazione è necessario che venga ottenuto il titolo abilitativo nel termine assegnato, con la precisazione che taluni ritengono che la prescrizione debba imporre al trasgressore solo la presentazione della relativa istanza, in considerazione del fatto che l'ottenimento del titolo non rientra nella disponibilità del trasgressore.



PRESCRIZIONI PER REATI DI NATURA FORMALE

- Un secondo orientamento, avente carattere minoritario, ritiene invece che la prescrizione non possa consistere nell'ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione dell'attività potenzialmente pericolosa.
- Il SNPA distingue i singoli casi:



CASO 1

ATTIVITÀ MAI AUTORIZZATA

**attività totalmente
abusiva (mai
autorizzata)
o con autorizzazione
rigettata**



**Sospensione delle
attività (totale)**



CASO 2: ATTIVITÀ CON MODIFICHE SOSTANZIALI

Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)



Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa



CASO 3

AUTORIZZAZIONE SCADUTA

Attività svolta in mancaza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo



Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)



CASO 4: INFRAZIONI FORMALI

Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)



Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa



CASO 4

MANCANZA DI COMUNICAZIONI

Infrazioni di obblighi di comunicazioni/ iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari



Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

- 1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo “sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione....”.**

I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente.



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

- 2.** In tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo “presentare la comunicazione/dichiarazione”.

In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

3. Infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, se è possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

- *a) presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;*
- *b) conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).*



TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTO DI PRESCRIZIONI

- D'altra parte la previsione di un termine per la regolarizzazione che si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione sine die.
- Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.



- Restano da stabilire i criteri per valutare gli effetti ambientali

